

ORDINAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI
DELL'ISTITUTO NAZIONALE .

Art. 1°

La Direzione Generale provvede alla gestione degli stabili in proprietà o in uso dell'Istituto Nazionale a mezzo dei competenti suoi uffici, con l'assistenza, per la parte tecnica, ^{d'un consulente.} ~~del proprio ingegnere~~ .

Art. 2°

Per gli stabili posti fuori della provincia di Roma la Direzione Generale si vale delle Agenzie generali, le quali sotto la sorveglianza della Direzione Generale stessa o per sua delegazione delle locali Ispezioni compartimentali, esercitano le seguenti attribuzioni:

curare gli affitti & la stipulazione o rinnovazione dei relativi contratti, ^{previa autorizzazione della Direzione generale;}

incassare le pigioni;

pagare le tasse e i premi di assicurazione ;

sorvegliare i servizi di custodia ed altro ;

provvedere per i lavori di ordinaria manutenzione non

eccedenti, singolarmente, le 200 lire.

Per i lavori eccedenti questa somma e per quelli di carattere straordinario, le Agenzie generali fanno le opportune proposte alla Direzione Generale.

Per tutti i lavori accennati le Agenzie generali possono farsi assistere sotto la loro responsabilità, da un tecnico di loro fiducia.

Art. 3°

Tutte le somme incassate sono dalle Agenzie generali giornalmente versate in conto corrente presso il locale stabilimento della Banca d'Italia, fatto deduzione di un fondo di lire 500 che esse possono tenere a loro disposizione per le piccole spese di ordinaria amministrazione.

Di tali versamenti e delle spese sostenute le Agenzie generali danno notizia alla Direzione Generale con uno speciale estratto del conto di cassa, *secondo le speciali norme* ~~di cui nell'art. 7 della relativa lettera di conferimento.~~
d' servizio

Art. 4°

Per la speciale gestione di cui si tratta le Agenzie generali sono retribuite con una percentuale sugli incassi,

da fissarsi dal Comitato Permanente tenuto conto della
 entità e delle condizioni agli stabili nonché della somma
 annua complessiva delle pigioni. ~~Le Agenzie generali sono~~
~~la garanzia di tale gestione. Le Agenzie generali sono~~
~~per converso~~ tenute a prestare una cauzione a parte, nella
 misura del 10 per cento della detta somma annua complessiva
 delle pigioni e nelle forme stabilite per ~~il servizio dei~~ ^{la gestione principale}
 le assicurazioni con l'art. 19 del capitolato approvato dal
 Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 10 ottobre
 1912.

Art. 5°

Per l'esercizio della vigilanza, da parte degli Ispettori
 dell'Istituto, sulla speciale gestione di cui si tratta è ap-
 plicabile l'art. 6 della lettera di conferimento dell'Agenzia
 generale.

*N. 3
 Il diritto di garantire
 libri, documenti
 ecc. ecc.*

Art. 6°

La Direzione Generale, sentito il Comitato Permanente ,
 provvede con speciali norme di servizio per la esecuzione
 del presente ordinamento, la tenuta delle relative scritture,
 le ordinazioni dei lavori e la resa dei conti.

